

Il Sindaco

Estratto dello Statuto del Comune di Grado

Modificato e approvato il testo coordinato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 28/11/2002, divenuta esecutiva per compiuta pubblicazione ai sensi art. 30 L.R. n. 49 del 12/01/1991, entra in vigore il 04/03/2003 (artt. 24, 25, 29, 30)

ART. 24 IL SINDACO

1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione della carica.
2. E' il legale rappresentante dell'ente.
3. L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuibile a ciascun dirigente in base alla delega rilasciata dal sindaco al dirigente individuato.
4. La delega può essere di natura generale: con essa il sindaco assegna al dirigente delegato l'esercizio della rappresentanza per tutto il tempo del suo mandato per il compimento dei seguenti atti:
 - a) rappresentanza in giudizio , con la possibilità di conciliare, transigere e rimandare agli atti;
 - b) stipulazione di convenzioni tra comuni per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati.
5. Nel caso della delega di cui al comma 1quater lettera a) , il dirigente è tenuto a richiedere un atto di indirizzo della giunta sulle singole iniziative da intraprendere.
6. Il sindaco impartisce direttive al Segretario generale ed ai dirigenti in materia di funzionamento degli uffici e servizi comunali. Egli sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
7. Compete al sindaco, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, coordinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle pubbliche amministrazioni.
8. Il sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art.107 del Dlgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché dello statuto e del regolamento comunale sulla organizzazione degli uffici e del personale.
9. Quale capo dell'amministrazione comunale, il sindaco emette ordinanze, sempre motivate, per garantire ed imporre l'osservanza di norme di legge o comportamenti considerati necessari nell'interesse generale.
10. E' l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, ai dirigenti ed ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
11. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha

inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

12. Il sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio provvede, entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico alla nomina o alla designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. Al sindaco spetta anche il potere di revoca dei suddetti rappresentanti.

13. Il sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti dalle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

14. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

15. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o gli incarichi ai consiglieri, deve essere comunicato al consiglio nella prima seduta utile e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.

ART. 25

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o incaricare i consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune; in particolare il sindaco:

- a) dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori; sentito il consiglio comunale promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, convoca i comizi per i referendum previsti dall'art.8 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ;
- b) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
- c) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo, nel caso in cui non venga esercitata la facoltà di stipulare convenzione con altri comuni, può conferire o revocare al segretario comunale le funzioni di direttore generale;
- d) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

ART. 29

MOZIONI DI SFIDUCIA

1. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni.

2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, ed è messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata, si

procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 30

DIMISSIONI E IMPEDIMENTO PERMANENTE DEL SINDACO

1. Le dimissioni comunque presentate dal sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione
2. L'impedimento permanente del sindaco è accertato da una commissione di tre persone designata dal consiglio comunale, nominata dalla giunta e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
3. La procedura per la verifica dell'impedimento è attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età anche su segnalazione di singoli consiglieri e provvede d'intesa con i gruppi consiliari.
4. La commissione, nel termine di 30 giorni dalla nomina, relaziona al consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
5. Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro 10 giorni dalla presentazione.